

**DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257**

**Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (G.U. 4 luglio 2001, n. 153).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'art. 1, che consente l'emanazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo l'art. 10 octies è inserito il seguente:

"Art. 10 novies (Disposizioni particolari per taluni tipi di prodotti) - 1. In applicazione dei principi generali di cui agli artt. 2 e 115 bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, e sulla base delle eventuali segnalazioni della Sezione speciale della Commissione tecnica di cui all'art. 10 septies, nonché degli Organismi della pubblica amministrazione interessati all'applicazione del presente capo, possono essere disposte particolari limitazioni, o la soggezione ai divieti di cui all'art. 98, comma 1, per le attività volte a mettere in circolazione, produrre, importare, impiegare, manipolare o comunque detenere, quando tali attività sono svolte a fini commerciali, tipi di prodotti o singoli prodotti che contengano materie radioattive naturali derivanti dalle attività di cui all'art. 10 bis, comma 1, lett. c) e d).".

2. L'art. 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è sostituito dal seguente:

"Art. 24 (Comunicazione preventiva di cessazione di pratica) - 1. Chiunque intenda cessare una pratica soggetta alle disposizioni di cui all'art. 22 deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima della prevista cessazione, alle amministrazioni competenti a ricevere la comunicazione di cui allo stesso art. 22.

2. Con il decreto di cui all'art. 22, comma 5, sono fissate le condizioni e le modalità per la comunicazione di cui al comma 1.".

3. All'art. 4, comma 3, lett. m) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "Se il prodotto dei fattori di modifica è uguale a 1;  $1 \text{ Sv} = 1 \text{ J kg}^{-1}$ ", sono sostituite dalle seguenti: "Le dimensioni del sievert sono  $\text{J kg}^{-1}$ ".

## Art. 2

1. Nell'art. 68 bis, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "classificazione del lavoratore in categoria A" sono sostituite dalle seguenti: "classificazione del lavoratore come esposto".

2. Nell'art. 81, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole "all'Ispettorato medico centrale" sono sostituite dalle seguenti: "all'ISPESL".

3. Nell'art. 115 ter, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "Nel caso in cui lavoratori o individui" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui individui".

### Art. 3

1. Nell'art. 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "di cui ai Capi IV e VIII" sono sostituite dalle parole: "di cui ai Capi III bis, IV e VIII".

2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo l'art. 144 è inserito il seguente:

"Art. 144 bis (Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche) - 1. Ferme restando le disposizioni di esonero di cui all'art. 22 le comunicazioni di detenzione effettuate, ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, precedentemente alla data di applicazione delle disposizioni di cui al medesimo art. 22, sono considerate, a tutti gli effetti, come comunicazione preventiva di pratiche di cui allo stesso art. 22.

2. Le amministrazioni e gli Organismi di cui all'art. 22, comma 1 del presente decreto si comunicano vicendevolmente, su richiesta, le informazioni in loro possesso concernenti le comunicazioni di detenzione di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

3. Le amministrazioni e gli Organismi di cui all'art. 22, comma 1 non sono tenuti alla comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo per quanto concerne le sorgenti di taratura per la strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito delle proprie attività."

3. Nell'art. 146, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo le parole: "precedentemente vigenti" sono inserite le seguenti: "ivi incluse quelle dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,".

4. L'art. 146, comma 3 quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è sostituito dal seguente:

"3 quater. Coloro che al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell'art. 27 esercitano le pratiche di cui all'art. 115 ter, comma 1 devono inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorità di cui all'art. 115 quater, comma 1, le valutazioni di cui all'art. 115 ter stesso. Restano ferme le particolari disposizioni, di cui al comma 4 dello stesso art. 115 ter, per le installazioni soggette a nulla-osta all'impiego di categoria B di cui all'art. 29, anche nel caso in cui, ai sensi delle norme precedentemente vigenti, tali installazioni fossero soggette all'autorizzazione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860."

5. Nell'art. 148, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185," sono inserite le seguenti: "e dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,";

b) le parole: "dal predetto decreto;" sono sostituite con "dalle stesse disposizioni;".

#### Art. 4

1. Nell'Allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, il par. 1.1 è sostituito dal seguente:

"1.1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:

a) 1 mSv di dose efficace;

b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;

c) 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm<sup>2</sup> qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;

d) 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, caviglie.".

2. L'Allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è modificato come segue:

a) ai punti 2.7 e 2.16 sono sopresse le parole: "e dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica";

b) il punto 3.5 del par. 3 è sostituito dal seguente:

"3.5. In ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 24 del presente decreto, l'intendimento di cessazione della pratica deve essere comunicato, almeno trenta giorni prima, alle amministrazioni di cui al punto 3.1; alla comunicazione è allegata una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato per gli aspetti di propria competenza, che descriva le operazioni previste per la cessazione stessa, quali la destinazione prevista per le sorgenti di radiazioni detenute e per gli eventuali rifiuti prodotti durante la gestione della pratica e durante le operazioni connesse alla cessazione.";

c) dopo il punto 3.5 del par. 3, è aggiunto il seguente:

"3.6. Al termine delle operazioni di cessazione di una pratica con materie radioattive l'esercente la pratica trasmette alle amministrazioni di cui al punto 3.1 una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato per gli aspetti di propria competenza, che attesti l'assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui la pratica è stata effettuata. La pratica si

considera cessata, a tutti gli effetti, trascorsi sessanta giorni dall'invio, mediante raccomandata, della relazione.".

3. Nel punto 6.1 del par. 6 dell'Allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "comunicazioni previste nel presente allegato si utilizzano" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazioni previste nel presente allegato da parte delle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'art. 22, comma 1, nonché da parte dei soggetti di cui all'art. 18 del presente decreto, si utilizzano.".

4. L'Allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è modificato come segue:

a) il punto 1.2 del par. 1 è sostituito dal seguente:

"1.2. Fermo restando quanto disposto per le pratiche di cui al successivo punto 1.3, sono soggette al nulla-osta di cui all'art. 27 del presente decreto le pratiche comportanti l'impiego di:

a) macchine radiogene con caratteristiche costruttive tali che l'energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV;

b) sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido superiore a  $10^4$  al secondo;

c) materie radioattive allorchè il valore massimo della concentrazione di attività per unità di massa sia superiore ai valori indicati nella Tabella IX-1 ed inoltre si verifichi una delle seguenti condizioni:

1) l'attività totale presente nell'installazione sia superiore per un fattore  $10^3$  ai valori indicati nella Tabella IX-1;

2) l'attività totale pervenuta o prodotta nell'installazione in ragione d'anno solare sia superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto 1.2.c).1";

b) dopo il punto 1.2 del par. 1, è aggiunto il seguente:

"1.3. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 18 bis e 98 del presente decreto, le installazioni in cui vengano svolte le pratiche di cui all'art. 27, comma 2 bis, lett. a), c) e d) nonché quelle di cui all'art. 98, per le quali sia stata concessa la deroga, sono comunque soggette al nulla-osta di cui allo stesso art. 27 indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al punto 1.2";

c) nei punti 2.1.a).1.B e 2.1.a).2.B del par. 2, le parole: "detenuta in ragione d'anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare";

d) al punto 2.1 del par. 2, lett. b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione delle macchine radiogene che accelerino elettroni con energia massima di accelerazione inferiore o uguale a 25 MeV.";

e) al punto 2.1 del par. 2, lett. c) le parole "uguale o superiore a 20 MeV" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25 MeV.";

f) nel punto 2.4 del par. 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ai fini della soggezione al nulla-osta, la verifica delle condizioni di cui al punto 1.2 per eventuali altre sorgenti di radiazioni è effettuata separatamente da quella relativa alle sorgenti di radiazioni contenute in dette apparecchiature.";

g) nel punto 2.5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Detta esclusione non si applica alle macchine radiogene impiegate a scopo di terapia medica nè alle sorgenti di radiazioni di cui all'art. 27, comma 1 bis, ed al par. 7 del presente allegato che siano costituite da macchine radiogene impiegate a scopo industriale o di ricerca scientifica.";

h) nel punto 3.3.a).2 del par. 3 le parole: "detenuta in ragione d'anno solare," sono sostituite dalle seguenti: "pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare,";

i) il punto 3.4.b).4 del par. 3 è sostituito dal seguente: "4 delle attività lavorative con materie radioattive naturali di cui al Capo III bis.";

l) dopo il punto 3.4.b).4 del par. 3 è aggiunto il seguente:

"5 delle sorgenti di radiazioni di cui al punto 2.4";

m) nei punti 5.2 e 5.9 del par. 5 sono soppresse le parole: "e dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica";

n) nel punto 6.1 del par. 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tenendo altresì conto delle particolari disposizioni di cui al punto 2.4 e delle modalità di applicazione di cui al par. 3.";

o) nel punto 10.1 del par. 10 le parole: "comunicazioni previste nel presente allegato si utilizzano" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazioni previste nel presente allegato da parte delle amministrazioni di cui all'art. 29 del presente decreto, si utilizzano".

## Art. 5

1. Alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti correzioni:

a) nell'art. 4, comma 3, lett. c), le parole: "di cui all'art. 3, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 2, comma 5, lett. a) e b)";

b) nell'art. 22, comma 3, le parole: "al comma 1 e di quelli di cui la legge" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1 e di quelle per cui la legge";

c) nell'art. 27, comma 2 bis, lett. d), le parole "a fini di terapia medica" sono sostituite dalle seguenti: "fini di terapia medica.";

d) nell'art. 69, comma 1, le parole: "comunque, ad attività che" sono sostituite dalle seguenti: "comunque, attività che";

e) negli artt. 127 e 128, comma 1, lett. c), le parole "art. 101, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "art. 115 ter,".

2. Nell'Allegato I bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel par. 4, lett. c), le parole: "è fissato in termini in 0,3 mSv/anno" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in 0,3 mSv/anno".

3. Nell'Allegato IV del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti correzioni:

a) nel par. 8.1 le parole: "par. 8" sono sostituite dalle seguenti: "par. 7";

b) nel par. 11.1 le parole: "definito nel par. 0.4." sono sostituite dalle seguenti: "definito nel par. 0.3.";

c) nel par. 11.2 le parole: "definiti nel par. 0.4" sono sostituite dalle seguenti: "definiti nel par. 0.3";

d) nell'intestazione della Tabella IV.7, terza colonna, le unità di misura " $(\text{Sr} \cdot \text{g}^1 / \text{Bq} \cdot \text{m}^3)$ " sono sostituite da: " $(\text{Sr} \cdot \text{giorno}^1 / \text{Bq} \cdot \text{m}^3)$ ".

4. Nell'Allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel par. 2.8, lett. a), le parole: "a seguito del consumo dell'impiego dei beni di consumo;" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito dell'impiego dei beni di consumo;".

5. Nell'Allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel punto 2.1.a).1.B del par. 2 le parole: "al punto 2.1.a).1.A:" sono sostituite dalle seguenti: "al punto 2.1.a).1.A.";

b) nel punto 2.1.b) del par. 2 le parole: "al secondo, ..." sono sostituite dalle seguenti: "al secondo.";

c) nel punto 3.1 del par. 3 le parole: "i valori forniti nella Tabella IX-2" sono sostituite dalle seguenti: "i valori forniti nella Tabella IX-1";

d) nel punto 5.3.d) del par. 5 le parole: "per le pratiche di cui alle lett. d) e e) dell'art. 27 che siano classificate" sono sostituite dalle seguenti: "per le pratiche di cui alle lett. c) e d) del comma 2 bis dell'art. 27 che siano classificate".

6. Nella Tabella I-1 dell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le righe:

In-113m	$1 \cdot 10^8$
In-113m	$5 \cdot 10^4$

sono sostituite dalle seguenti:

In-113m  $1 \cdot 10^8$   
 In-114m  $5 \cdot 10^8$

7. Nell'Allegato XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'intitolazione le parole: "dell'art. 91, comma 5, delle modalità" sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 90, comma 5, delle modalità";

b) nel punto 1.1 del par. 1 le parole: "al modello di cui all'Allegato A." sono sostituite dalle seguenti: "al modello A allegato.";

c) nel punto 1.3 del par. 1 le parole: "L'Organo di cui al punto 2.2" sono sostituite dalle seguenti: "L'Organo di cui al punto 1.2".

#### Art. 6

1. Nella Tabella IV-1 dell'Allegato IV del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le righe:

Y-94	0,318 h	M	$1,0 \cdot 10^{-4}$	$2,8 \cdot 10^{-11}$	$4,4 \cdot 10^{-11}$	$1,0 \cdot 10^{-4}$	$8,1 \cdot 10^{-12}$
	S		$1,0 \cdot 10^{-4}$	$2,9 \cdot 10^{-11}$	$4,6 \cdot 10^{-11}$		

sono sostituite dalle seguenti:

Y-94	0,318 h	M	$1,0 \cdot 10^{-4}$	$2,8 \cdot 10^{-11}$	$4,4 \cdot 10^{-11}$	$1,0 \cdot 10^{-4}$	$8,1 \cdot 10^{-11}$
	S		$1,0 \cdot 10^{-4}$	$2,9 \cdot 10^{-11}$	$4,6 \cdot 10^{-11}$		

b) le righe:

In-116m	0,902 h	F	0,020	$3,0 \cdot 10^{-11}$	$5,5 \cdot 10^{-11}$	0,020	$6,4 \cdot 10^{-12}$
	M		0,020	$4,8 \cdot 10^{-11}$	$8,0 \cdot 10^{-11}$		

sono sostituite dalle seguenti:

In-116m	0,902 h	F	0,020	$3,0 \cdot 10^{-11}$	$5,5 \cdot 10^{-11}$	0,020	$6,4 \cdot 10^{-11}$
	M		0,020	$4,8 \cdot 10^{-11}$	$8,0 \cdot 10^{-11}$		

c) le righe:

Sb-124m	0,337 h	F	0,100	$3,0 \cdot 10^{-12}$	$5,3 \cdot 10^{-12}$	0,100	$8,0 \cdot 10^{-12}$
	M		0,010	$5,5 \cdot 10^{-12}$	$8,3 \cdot 10^{-12}$		

sono sostituite dalle seguenti:

Sb-124m	0,337 h	F	0,100	$3,0 \cdot 10^{-12}$	$5,3 \cdot 10^{-12}$	0,100	$8,0 \cdot 10^{-12}$
---------	---------	---	-------	----------------------	----------------------	-------	----------------------



	S	0,020	42 10 <sup>-9</sup>	0,010	38 10 <sup>-9</sup>	24 10 <sup>-9</sup>	1,6 10 <sup>-8</sup>	1,4 10 <sup>-8</sup>
--	---	-------	---------------------	-------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

1,2 10<sup>-8</sup>|

sono sostituite dalle seguenti:

	Sb-125	2,77 a	F	0,200	8,7 10 <sup>-9</sup>	0,100	6,8 10 <sup>-9</sup>	3,7 10 <sup>-9</sup>
--	--------	--------	---	-------	----------------------	-------	----------------------	----------------------

2,3 10<sup>-9</sup> 1,5 10<sup>-9</sup> 1,4 10<sup>-9</sup>

	M	0,020	20 10 <sup>-9</sup>	0,010	1,6 10 <sup>-8</sup>	1,0 10 <sup>-8</sup>	6,8 10 <sup>-9</sup>	5,8 10 <sup>-9</sup>
--	---	-------	---------------------	-------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

4,8 10<sup>-9</sup>

	S	0,020	42 10 <sup>-9</sup>	0,010	38 10 <sup>-9</sup>	24 10 <sup>-9</sup>	1,6 10 <sup>-8</sup>	1,4 10 <sup>-8</sup>
--	---	-------	---------------------	-------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

1,2 10<sup>-8</sup>|

3. Nell'Allegato X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel par. 3.3, le parole: "termini e con le modalità definiti al punto 2.1" sono sostituite dalle seguenti: "termini e con le modalità definiti al punto 3.1".

#### Art. 7

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.